

CONTRATTO
PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA

TRA

L'**Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M.**, codice fiscale [...], partita IVA [...], con sede legale in Campobasso, c.a.p. 86100, ai fini del presente atto domiciliata alla via [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...], il [...], in qualità di Direttore Generale A.S.Re.M. (indicata anche nel prosieguito come **“Committente”**)

E

la **Struttura privata accreditata [...]** (codice Struttura [...]), per l'erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (di seguito anche **“SSR”**), codice fiscale [...], partita IVA [...], con sede legale in [...], c.a.p. [...], alla via [...], n. [...], in persona del [...], nato a [...], il [...], in qualità di [...] (indicata anche nel prosieguito come **“Erogatore”**).

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., *“Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.”*;
- ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i., le regioni e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro (art. 8-quinquies, comma 2, lettera d), il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo contrattuale, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
- ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 1, del D.Lgs 502/92 e s.m.i., *“Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies [...]”*;
- ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 4, del D.Lgs 502/92 e s.m.i., la remunerazione delle attività assistenziali è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni assistenziali di cui al medesimo articolo.
- che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, ha previsto la rimodulazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del Piano di recupero per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii;
- che l'art. art. 4, comma 9 octies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 prevede che *“Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023,*

delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.”;

- che con la circolare del Ministero della Salute acquisita al prot. n. 89935 del 30.05.2023, vengono fornite alle Regioni le indicazioni circa le modalità di utilizzo del finanziamento di cui al decreto-legge citato, disponendo che: “Le Regioni/PP.AA. che, ad esito delle attività di aggiornamento delle liste e consolidamento dei dati trasmessi al Ministero della salute, non avranno più prestazioni da erogare riferibili alle liste d’attesa generatesi durante il periodo pandemico (2020-2021) utilizzano il finanziamento residuo di cui all’art. 4, comma 9-octies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 per il recupero delle liste d’attesa “correnti” dandone comunicazione al Ministero della salute.”;
- che l’Erogatore ha sottoscritto in data _____ con il Committente/la regione Molise il contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per l’anno 2023;
- che il DCA _____ ha demandato ad ASReM l’individuazione delle prestazioni per le quali risulti più urgente abbattere i tempi di attesa attraverso l’acquisto di prestazioni aggiuntive mediante la sottoscrizione del presente contratto;
- che il medesimo DCA _____ ha disposto la delega al Direttore Generale dell’ASREM alla sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate e contrattualizzate per l’anno 2023, sia a diretta gestione ASREM che a gestione regionale, per l’acquisto delle prestazioni sanitarie così individuate.

Il Committente e l’Erogatore sono di seguito anche indicati collettivamente come “parti” e rispettivamente come “parte pubblica” e “parte privata”.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. Con il presente contratto le parti disciplinano i rapporti intercorrenti tra il Committente e l’Erogatore, ai fini dell’erogazione da parte di quest’ultimo delle prestazioni indicate al successivo comma 2 per l’abbattimento urgente dei tempi d’attesa, da erogarsi entro il 31 dicembre 2023;
2. Sono oggetto del presente contratto le seguenti prestazioni:

Descrizione prestazione	Branca	Numero prestazioni	Tariffa unitaria	Costo totale
Totale budget prestazioni				

3. Il budget complessivo per l'acquisto delle prestazioni di cui al comma 2 è in ogni caso invalicabile.
4. Non si applicano al presente contratto le clausole del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie per l'anno 2023 già sottoscritto dall'Erogatore, richiamato nelle premesse del presente contratto, incompatibili con la disposizione di cui al precedente comma 3.

Art. 3 (*Durata e decorrenza del contratto*)

1. Il Contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.

Art. 4 (*Modalità di esecuzione delle prestazioni*)

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno erogate nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e regionale, e in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa indicati dalla normativa legislativa e regolamentare vigente nonché dal contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie stipulato dall'Erogatore per l'anno 2023.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicando al Committente tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente contratto.
3. L'Erogatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dal Committente e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni oggetto del presente contratto, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Erogatore dovrà manlevare e tenere indenne il Committente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il Committente medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Erogatore.

Art. 5 (*Modalità di pagamento dei corrispettivi*)

1. La remunerazione relativa alle attività avverrà a seguito dello svolgimento delle attività di controllo amministrativo-contabile e tecnico-sanitarie di cui alla normativa di riferimento e secondo le indicazioni di cui al contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie stipulato dall'Erogatore per l'anno 2023.
2. Ai fini della remunerazione, l'Erogatore provvederà a trasmettere la documentazione contabile inerente alle prestazioni erogate accompagnata dalla puntuale e distinta rendicontazione delle prestazioni sanitarie individuate dall'articolo 2 del presente contratto.
3. L'Erogatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
4. Eventuali indebiti potranno essere ripetuti al Committente anche tramite trattenute/compensazioni, dettagliate in fatture successive.

Art. 6 (*Obblighi informativi dell'Erogatore*)

1. L'Erogatore è tenuto ad assolvere i seguenti obblighi informativi:
 - a - comunicare al Committente, tempestivamente, eventuali sospensioni nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto determinate da cause di forza maggiore, specificando le prestazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore;
 - b - consentire al Committente in qualsiasi momento e/o in sede di controlli e sopralluoghi, di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, elementi utili alla verifica della corretta osservanza da parte dell'erogatore della normativa vigente;

Art. 7 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Le parti contraenti si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Così come previsto dalla legge, gli obblighi di condotta di cui al Codice Aziendale A.S.RE.M. sono estesi anche all'Erogatore il quale potrà acquisirlo sul sito ufficiale della A.S.RE.M. alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 8 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Erogatore le spese per la stipulazione del presente contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

Art. 9 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Campobasso, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti.
2. Sarà considerata come non apposta qualunque clausola di riserva inserita dall'Erogatore al momento della sottoscrizione del presente contratto o comunicata in data successiva alla sottoscrizione medesima.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Campobasso, [.../.../.....]

**Per l'A.S.Re.M.
Il Direttore Generale**

**Per l'Erogatore
Il Legale Rappresentante**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Erogatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 3 (Durata e decorrenza del contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni), Art. 5 (Modalità di pagamento dei corrispettivi), Art. 6 (Obblighi informativi dell'Erogatore), Art. 7 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 8 (Spese), Art. 9 (Foro competente), Art. 10 (Disposizioni finali).

**Per l'Erogatore
Il Legale Rappresentante**